**TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

L’art. 238, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico dell’Ambiente (TUA) - come modificato dall’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020, prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

**Normativa**

Le superfici ove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Lo ha chiarito il Ministero della Transizione ecologica con circolare del 12 aprile 2021, intervenendo su alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI. Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta solo la quota fissa.

Con circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, la Direzione generale per l'economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica (MTE) ha fornito chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI.

## Riciclo e recupero

La riduzione della quota variabile della tariffa della TARI in caso di conferimento dei rifiuti compete sia nel caso di **riciclo** che di **recupero**.

L’art. 238, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico dell’Ambiente (TUA) - come modificato dall'art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 116/2020, prevede che le **utenze non domestiche** che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli **avviati al recupero** mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

L’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2012 dispone che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella **determinazione della TARI**, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al **riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.

Dal coordinamento di queste due norme si osserva che la disposizione da ultimo riportata richiama ancora i c.d. “**rifiuti speciali assimilati**”, tipologia non più esistente, in quanto del tutto superata dalla normativa unionale e da quella nazionale di recepimento e sostituita dalla nuova definizione di “**rifiuti urbani**”.

Inoltre, la medesima disposizione collega la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al **riciclo**, a differenza di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 238 che fa, invece, riferimento ai rifiuti avviati al **recupero**, come pure il comma 2-*bis* dell’art. 198 TUA, inserito dal D.Lgs. n. 116/2020, il quale prevede che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Ad avviso della Direzione generale per l'economia circolare, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a **qualunque processo di recupero**, **ricomprendendo anche il riciclo** al quale i rifiuti sono avviati. L’**attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto **sufficiente** per ottenere la **riduzione della quota variabile della TARI** in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per queste utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.

## Modalità operative utenze non domestiche: scelta di non avvalersi del servizio pubblico

Le utenze non domestiche sono tenute a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito e operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta.

Per quanto riguarda la comunicazione ci sono diversi chiarimenti.

**Termine di invio della comunicazione**

L’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021 stabilisce che la comunicazione deve essere **effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno**, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti. Per gli **anni successivi**, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.

La nuova disposizione non determina l’annullamento dei **contratti** di affidamento del servizio di raccolta a soggetti privati **conclusi precedentemente** all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 che, pertanto, continuano ad essere validi, salvo il loro adeguamento alle condizioni specificate dalla disposizione stessa.

## Prelievi sui rifiuti e attività industriali

Le attività industriali sono produttive sia di **rifiuti urbani** sia di **rifiuti speciali**. Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i **magazzini** di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-*quinquies* alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

- resta dovuta **solo la quota fissa** laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

## Prelievi sui rifiuti e attività artigianali

Valgono le regole innanzi viste per le attività industriali.

## Prelievi sui rifiuti e attività agricole, agroindustriali e della pesca

In merito alle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, di cui all’art. 184, comma 3, lettera a) del TUA, l’attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 2135 c.c..

Con riferimento ai rifiuti agricoli e agroindustriali, l’art. 183, comma 1, lettera b-*sexies* del TUA dispone che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca” e l’art. 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali “a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca”. Inoltre, in base all'Allegato L-*quater* - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - del TUA, “rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile” e secondo il successivo Allegato L-*quinquies* “rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile”.

Da tutto ciò si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, produttive di rifiuti speciali, un’**esclusione dall’applicazione del nuovo regime** previsto per i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all’art. 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”.

Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all’allegato L-*quinquies*, della Parte quarta del TUA che chiarisce che “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”. Tale previsione può quindi essere applicata alle **attività relative alla produzione agricola** che presentano le **medesime caratteristiche** riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Infine, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate e il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.